



## ORDINANZA DEL PRESIDENTE

Disciplina della circolazione stradale, in occasione della manifestazione podistica denominata “**3° Trofeo Aquathlon Città di Venezia**”, in programma domenica 5 maggio 2025

### IL PRESIDENTE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 224 del 28/05/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 7, 9, 20 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm./ii.,;

VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo n° 285/92 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) ove viene stabilito che, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice;

VISTO: l'art. 25, comma 7, della Legge n° 177 del 25 novembre 2024, relativa agli interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

VISTO l'art. 28 della legge n° 177/24 (Modifica al codice della strada in materia di regolamentazione della circolazione in ambito portuale) ove prevede che l'articolo 6, comma 7, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «capo di circondario» sono inserite le seguenti: «o al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita;

VISTA: l'ordinanza n° 147/2002 in data 03/06/2002 e ss.mm./ii. dell'Autorità Portuale di Venezia, concernente l'individuazione all'interno dell'ambito portuale di Venezia e nelle aree demaniali marittime delle strade aperte all'uso pubblico sottoposte alla disciplina del codice della strada;



VISTA: la nota assunta con protocollo Adsp Mas. n°4690 in data 28/02/2025, con cui la POLISPORTIVA TERRAGLIO – SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISCA A.R.L., con sede in Mestre (VE) via Penello 5, ha chiesto l’emissione di un provvedimento autorizzativo per l’occupazione temporanea della pista ciclabile di via delle Macchine e l’emissione di un provvedimento ordinativo per la disciplina della circolazione stradale, in occasione della manifestazione di aquathlon denominata “3° Trofeo Aquathlon Città di Venezia”, in programma domenica 5 maggio 2025, con l’interessamento del tratto di sedime portuale, in particolar modo la pista ciclabile compresa tra l’incrocio di Via delle Macchine e Via Banchina dell’Azoto e l’incrocio tra via delle Macchine e via dell’Atomo;

VISTA: la nota prot. N.8828 del 18/04/2025 con cui l’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione di che trattasi nell’area portuale di Venezia;

CONSIDERATO CHE: in data 15/04/2025 si è svolto apposito incontro tecnico a mezzo Teams al fine di definire le modalità di svolgimento dell’evento;

CONSIDERATO: che il percorso della manifestazione ricade parzialmente nell’area portuale di Venezia aperta all’uso pubblico;

RITENUTO: opportuno modificare la circolazione dei velocipedi sulla pista ciclabile interessata dal passaggio della manifestazione di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e l’incolumità pubblica;



IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

## **ORDINA**

### **PREMESSA**

Domenica 05 maggio 2025, dalle ore 09:00 alle ore 14:00, si svolgerà la manifestazione di Aquathlon - denominata "3° Trofeo Aquathlon Città di Venezia", con l'interessamento del tratto di sedime portuale, in particolar modo la pista ciclabile compresa tra l'incrocio di Via delle Macchine e Via Banchina dell'Azoto e l'incrocio tra via delle Macchine e via dell'Atomo, meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico alla presente Ordinanza (evidenziato in giallo).

### **ARTICOLO 1 - Obiettivi dell'ordinanza**

Gli obiettivi della presente ordinanza sono regolamentare la circolazione dei velocipedi sulla pista ciclabile interessata dal passaggio della manifestazione di che trattasi descritta in premessa, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti e l'incolumità pubblica nelle aree portuali soggette al transito della manifestazione in oggetto della presente Ordinanza;

### **ARTICOLO 2 - Modifiche della circolazione stradale**

Durante l'intero arco temporale della manifestazione la circolazione sulla pista ciclabile è interdetta per i velocipedi.

I divieti previsti nel presente articolo non si applicano;

ai soggetti autorizzati dall'Ente organizzatore per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione (movieri).



### **ARTICOLO 3 Prescrizioni per il Comitato organizzatore**

L'Ente Organizzatore della manifestazione deve osservare le seguenti prescrizioni e condizioni, oltre a quelle dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa citata che qui si intendono integralmente richiamate:

- posizionare idonea segnaletica di sospensione temporanea della circolazione veicolare e indicazione dei percorsi pedonali alternativi per i non partecipanti alla manifestazione;
- predisporre un congruo numero di movieri opportunamente attrezzati lungo il tratto di pista ciclabile interessato dalla manifestazione tra l'incrocio di Via delle Macchine e Via Banchina dell'Azoto e l'incrocio tra via delle Macchine e via dell'Atomo, ponendo particolare attenzione alle intersezioni che si immettono nella viabilità ordinaria e che attraversano la pista ciclabile;
- provvedere al termine della manifestazione alla pulizia della pista ciclabile ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

### **ARTICOLO 4 - Sanzioni**

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa.

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.



## ARTICOLO 5 – Disposizioni attuative e finali

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatta salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nella planimetria allegata.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della scrivente.

Entra in vigore con effetto immediato.

IL PRESIDENTE  
Fulvio Lino Di Blasio

**Allegato:** planimetria della pista ciclabile interessata dalla manifestazione